

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013
122/2013/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2012 E 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11), e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/EEL);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2012/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture del 19 giugno 2012, n. 3/2012/DIEG (di seguito: determinazione 3/12/DIEG);
- la comunicazione inviata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 3 febbraio 2011, prot. n. 003365, recante criteri applicativi del comma 33.6 del TIT 2008-2011;
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- i dati trasmessi nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB Elettricità" per gli anni dal 2008 al 2011 (di seguito: raccolta *RAB*);
- i risultati di perequazione generale per l'anno 2010 e i volumi di servizio erogato relativi al medesimo anno 2010, come resi disponibili dalla Cassa con comunicazione 18 marzo 2013, prot. Autorità n. 010680 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2013);
- le comunicazioni trasmesse dalle imprese ai sensi di quanto indicato nella determinazione 3/12/DIEG;
- la comunicazione di A2A Reti Elettriche S.p.A. - ID 1246 (di seguito: A2A), pervenuta in data 26 marzo 2013, prot. Autorità n. 0011774/A (di seguito: comunicazione 26 marzo 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, lettera b) del TIT, dispone che, a decorrere dall'anno 2012, l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 marzo di ciascun anno, le tariffe di riferimento degli esercenti aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di distribuzione per il medesimo anno;
- i commi 7.1 e 7.2, del TIT definiscono la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e delle tariffe a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2, del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe $TVI(dis)_m$ e $TVI(cot)$ sono riportati nella Relazione AIR;
- per le imprese per le quali l'Autorità ha determinato il fattore di correzione Csa relativo al meccanismo di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 42, del TIT 2008-2011 (di seguito: PSA), per l'anno 2010, si è tenuto conto delle stratificazioni degli incrementi patrimoniali esistenti al 31 dicembre 2003, come utilizzate ai fini della fissazione degli ammontari della medesima PSA;
- per le imprese già ammesse al meccanismo di PSA, qualora non sia ancora stato determinato dall'Autorità il fattore di correzione Csa per l'anno 2010, ovvero, nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, un'impresa distributrice risulti ammessa alla PSA, a seguito della fissazione del fattore di correzione Csa per l'anno 2010, l'Autorità provvederà alla rideterminazione delle tariffe di riferimento, procedendo agli eventuali conguagli di perequazione;

- il comma 32.3, del TIT prevede che le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe, previste dall'articolo 7, della legge 10/91 siano escluse dalla partecipazione dei meccanismi di perequazione, di cui al comma 32.1, del TIT e che, pertanto, non è necessario determinare la tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1, del medesimo TIT.

CONSIDERATO CHE:

- in deroga alle disposizioni del comma 4.2, lettera b), del TIT, il comma 3.2, della deliberazione ARG/elt 199/11 ha previsto che le tariffe di riferimento relative agli esercenti il servizio di distribuzione, per l'anno 2012, fossero definite e pubblicate entro il 30 aprile 2012;
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuato sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori, di cui alla deliberazione GOP 35/08;
- alla data dell'1 gennaio 2012, sono risultate attive 141 imprese distributrici di energia elettrica, comprese 14 imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91, escluse dalle determinazioni della tariffa di riferimento, di cui all'articolo 7, del TIT;
- con la deliberazione 157/2012/R/EEL, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento relative all'anno 2012 per 62 imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportate nella Tabella 2, del TIT, per le quali risultavano disponibili i dati necessari alle determinazioni tariffarie;
- in riferimento alle imprese, di cui al punto precedente, l'Autorità, con le disposizioni di cui al comma 2.3, della deliberazione 157/2012/R/EEL, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di rendere disponibili, entro il 30 giugno 2012, le stratificazioni puntuali dei cespiti relative a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, stazioni di trasformazione alta/media tensione e agli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, utilizzate per il calcolo delle tariffe di riferimento;
- per le restanti 65 imprese di distribuzione di energia elettrica, l'Autorità, con la medesima deliberazione 157/2012/R/EEL, ha rimandato a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 marzo 2013, la determinazione delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, individuando, sulla base delle criticità emerse in fase di computo, i seguenti gruppi di imprese:
 - a) 33 cooperative di distribuzione di energia elettrica, riportate nella Tabella 1a, allegata alla medesima deliberazione 157/2012/R/EEL, per le quali non risultavano disponibili i saldi di perequazione generale per l'anno 2010;
 - b) 4 imprese distributrici, riportate nella medesima Tabella 1a, che risultavano non aver provveduto all'invio dei dati di perequazione e nei confronti delle quali erano in corso le procedure di determinazione d'ufficio da parte della Cassa;
 - c) 2 imprese distributrici, riportate nella Tabella 1b, che, avendo chiesto la rettifica dei dati di perequazione 2010, risultavano essere in attesa delle relative rideterminazioni da parte della Cassa;

- d) 22 imprese distributrici, riportate nella Tabella 1c, che presentavano incongruenze in relazione alla determinazione del capitale investito netto riconosciuto, ovvero una stratificazione degli incrementi patrimoniali incongruente rispetto agli ammontari di perequazione generale per l'anno 2010;
- e) 3 imprese distributrici, riportate nella Tabella 1d, la cui stratificazione degli incrementi patrimoniali appariva dubbia;
- f) 1 impresa distributtrice, SET DISTRIBUZIONE S.p.A. – ID 198 (di seguito: SET DISTRIBUZIONE), riportata nella Tabella 1e, per la quale risultava ancora pendente la determinazione dell'ammontare di PSA per l'anno 2010;
- in riferimento alle 22 imprese riportate nella Tabella 1c e alle 3 imprese riportate nella Tabella 1d, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di svolgere i necessari approfondimenti istruttori;
- il comma 2.7, della deliberazione 157/2012/R/EEL prevede che le eventuali rideterminazioni delle tariffe di riferimento, nei confronti delle imprese di cui alla Tabella 2, del TIT, nonché le determinazioni delle tariffe di riferimento, relative alle 65 imprese in relazione alle quali la suddetta determinazione è stata rinviata, siano concluse in tempo utile per la quantificazione degli importi di perequazione relativi all'anno 2012 e che, in particolare, i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2012 siano resi disponibili entro la scadenza prevista dal TIT per la fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2013;
- il comma 3.1, della deliberazione 157/2012/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici ammesse ai meccanismi di PSA, nel caso in cui il parametro κ_m^{cap} , relativo all'anno 2010, risulti negativo, possano presentare istanza per l'applicazione di un correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti, relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica;
- il comma 3.2, della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL prevede che la scadenza per la presentazione dell'istanza per l'applicazione del correttivo specifico di cui al precedente punto, sia fissata al 30 settembre 2012, pena la decadenza del diritto a presentare l'istanza medesima;
- con la determinazione 3/12/DIEG, sono state individuate le modalità di scambio delle informazioni necessarie per la determinazione delle tariffe di riferimento, di cui alla deliberazione 157/2012/R/EEL ed è stato fissato, all'1 ottobre 2012, il termine ultimo per la rettifica/integrazione dei dati trasmessi.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle 37 imprese distributrici, riportate nella Tabella 1a, della deliberazione 157/2012/R/EEL, la Cassa, come risulta dalla comunicazione 18 marzo 2013, ha proceduto alla determinazione dei risultati di perequazione generale per l'anno 2010 in relazione a 35 imprese;
- le restanti 2 imprese distributrici, per le quali non risultavano disponibili i saldi di perequazione generale per l'anno 2010 sono la SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 ed EUP – ID 3288, in relazione alle quali, le informazioni disponibili non consentono di stabilire univocamente la data di inizio dell'erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica;

- con riferimento alle 35 imprese distributrici, riportate nella Tabella 1a, della deliberazione 157/2012/R/EEL, per le quali la Cassa ha reso disponibili i risultati di perequazione per l'anno 2010, in fase di computo delle tariffe di riferimento sono emerse alcune criticità che rendono necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, in particolare nei confronti delle seguenti imprese:
 - a) SOCIETÀ COOPERATIVA CANTUCCIO – ID 126, per la quale i dati relativi agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2008, dichiarati ai fini dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2010, non appaiono correttamente collocati temporalmente, in relazione all'elevato valore dei fondi di ammortamento ad essi associati;
 - b) E.U.M SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, in relazione al valore assunto dall'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione (DA), di cui all'articolo 36 del TIT 2008-2011, per l'anno 2010, che appare anomalo rispetto al totale dei ricavi tariffari relativi al medesimo anno 2010;
 - c) COOPERATIVA CENTRALE ELETTRICA FLERES – ID 508, che risulta aver dichiarato, con riferimento agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2008, investimenti che appaiono non essere inerenti al servizio di distribuzione;
 - d) COOPERATIVA ELETTRICA VALGIOVO – ID 851 per la quale il valore degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nell'anno 2008, dichiarati in occasione dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2010, risulta superiore al livello del capitale investito netto implicitamente riconosciuto nei ricavi tariffari corretti e perequati dell'impresa distributtrice per l'anno 2010;
 - e) n. 10 imprese distributrici (S.I.E.C. SOC. COOP. – ID 361, AZIENDA ELETTRICA KALMTAL – ID 581, AZIENDA ELETTRICA INNERBICHLER FRANZ – ID 913, AZIENDA ELETTRICA VERSCIACO PRATO ALLA DRAVA SOC. COOP. A R.L. – ID 914, AZIENDA ELETTRICA STEIN S.N.C. – ID 1014, AZIENDA ENERGETICA FUNES SOCIETÀ COOPERATIVA – ID 1015, CENTRALE ELETTRICA AHRNTAL – ID 1179, INTERESSENZA UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PEDRACES – ID 1569, CONSORZIO ERD – ID 1588, CENTRALE ELETTRICA S.N.C. COLZ SPESSA – ID 1708, AZIENDA ELETTRICA CASIES SOCIETÀ COOP. – ID 1760), per le quali risulta un livello unitario di costi riconosciuto molto elevato, superiore al doppio della media nazionale, senza che siano disponibili giustificazioni puntuali rispetto a tali valori;
- con riferimento all'impresa distributtrice COMUNE DI BERCHIDDA – ID 44 (di seguito: COMUNE DI BERCHIDDA), il cui ammontare di perequazione per l'anno 2010 è stato determinato d'ufficio dalla Cassa, in coerenza con le modalità previste al comma 33.6, del TIT 2008-2011, non risultano disponibili i dati relativi al numero dei punti di prelievo serviti e ai volumi di energia erogata per l'anno 2010;
- in relazione alle 2 imprese distributrici, riportate nella Tabella 1b, della deliberazione 157/2012/R/EEL, la Cassa ha proceduto alla rettifica dei saldi di perequazione generale e che per tali imprese non sono emerse criticità in fase di calcolo;

- in relazione alle 22 imprese distributrici riportate nella Tabella 1c, della deliberazione 157/2012/R/EEL, la Direzione Infrastrutture ha proceduto ai necessari approfondimenti istruttori, da cui è emerso quanto segue:
 - nel caso di 18 imprese distributrici, le incongruenze in relazione alla determinazione del capitale investito netto riconosciuto ovvero la presenza di una stratificazione dei costi incongruente rispetto agli ammontari di perequazione generale per l'anno 2010 risultano sanate e si è proceduto al calcolo delle tariffe di riferimento per l'anno 2012;
 - in relazione alle restanti 4 imprese distributrici sono emerse criticità in sede di computo, in particolare:
 - i. nel caso delle imprese distributrici INTERESSENZA ELETTRICA VICINA ARMENTAROLA – ID 500, AURINO ENERGIA SRL – ID 941 e HOFER ERNST AZIENDA ELETTRICA – ID 1750, risulta un livello unitario di costi riconosciuto molto elevato, superiore al doppio della media nazionale, senza che siano disponibili giustificazioni puntuali rispetto a tali valori;
 - ii. nel caso della società ELEKTROWERK PREIMS GMBH – ID 1876, risulta che il valore degli incrementi patrimoniali dichiarati in occasione dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2010 risulta superiore rispetto al livello implicito del capitale investito netto riconosciuto in tariffa all'impresa distributtrice nell'anno 2010, corretto e perequato;
- con riferimento alle 3 imprese, di cui alla Tabella 1d, della deliberazione 157/2012/R/EEL, a seguito degli approfondimenti istruttori condotti, le incongruenze in relazione alla stratificazione degli incrementi patrimoniali risultano essere state sanate ed è stato possibile procedere al calcolo della tariffa di riferimento per l'anno 2012;
- per l'impresa distributtrice SET DISTRIBUZIONE, individuata nella Tabella 1e, della deliberazione 157/2012/R/EEL, non è tuttora disponibile il fattore C_{sa} per l'anno 2010;
- con riferimento alle 62 imprese, riportate nella Tabella 2, del TIT, la Direzione Infrastrutture ha attivato e concluso, entro il 30 giugno 2012, secondo le modalità individuate con la determinazione 3/12/DIEG, lo scambio di informazioni relative alle stratificazioni puntuali degli incrementi patrimoniali relativi ai cespiti terreni, linee di distribuzione in alta tensione, stazioni di trasformazione alta/media tensione e agli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1, del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- alcune imprese distributrici, cooperative di distribuzione, che non avevano proceduto alla comunicazione degli incrementi patrimoniali in occasione degli aggiornamenti tariffari per gli anni 2009 e successivi, hanno reso disponibili all'Autorità le proprie stratificazioni degli incrementi patrimoniali;
- alcuni dei meccanismi di perequazione generale in vigore nel terzo periodo di regolazione contengono elementi il cui valore è influenzato anche dai dati medi di settore;

- rettifiche o rideterminazioni dei risultati di perequazione generale, anche per un numero limitato di imprese, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, comportano la modifica dei saldi di perequazione per una pluralità di imprese non direttamente interessate da tali rettifiche o rideterminazioni;
- le imprese A2A e ASM TERNI S.p.A. – ID 1095 (di seguito: ASM TERNI) hanno presentato istanza per la determinazione di un correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica, come previsto dal comma 3.1 della deliberazione 157/2012/R/EEL;
- i valori del coefficiente specifico per le imprese A2A e ASM TERNI, risultano rispettivamente pari a 1,731 e 1,175;
- in conseguenza dell'applicazione del correttivo specifico per gli ammortamenti, per ciascuna impresa, è stato necessario rideterminare il percorso di degrado delle immobilizzazioni nette relative alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica;
- con la comunicazione 26 marzo 2013, A2A ha segnalato l'esigenza di svolgere approfondimenti volti a verificare l'idoneità della metodologia proposta ad assicurare l'invarianza dei ricavi sancita dalla deliberazione ARG/elt 199/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, del TIT stabilisce le regole per l'aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento per il quarto periodo di regolazione;
- ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2013, con deliberazione 565/2012/R/EEL l'Autorità ha definito le misure del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- il comma 11.2, del TIT fissa il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi;
- il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale, utilizzato ai fini dell'aggiornamento della quota parte dei parametri a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti è risultato pari a +1,46%;
- ai fini della aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a remunerazione del capitale investito, i tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati, differenziati per ciascun livello di tensione e il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sulle reti di distribuzione, di cui al comma 11.3, del TIT, sono stati determinati sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese nell'ambito della raccolta *RAB* relativa all'anno 2011;
- ai fini della differenziazione degli investimenti netti realizzati per livello di tensione:
 - a) i costi relativi agli investimenti in linee in alta tensione sono stati ripartiti tra tutte le tipologie di contratto in funzione del rapporto tra i ricavi tariffari delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione e il totale dei ricavi tariffari;

- b) i costi relativi agli investimenti in stazioni di trasformazione alta/media tensione e in linee di distribuzione in media tensione sono stati ripartiti tra le tipologie di contratto servite in media e bassa tensione, con criteri analoghi, *mutatis mutandis*, a quelli descritti al precedente punto a);
 - c) i costi relativi agli investimenti in cabine di trasformazione media/bassa tensione e in linee in bassa tensione sono stati allocati alle tipologie servite in bassa tensione;
- ai fini della aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a copertura degli ammortamenti, il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, differenziato per livello di tensione e il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio, differenziati per livello di tensione di cui al comma 11.6, del TIT sono determinati per ciascuna impresa distributrice sulla base dei dati resi disponibili dalle medesime imprese nell'ambito della raccolta *RAB* relativa all'anno 2011;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione di cui al comma 7.2, del TIT, il tasso di variazione collegato agli investimenti netti di cui al comma 11.4, del TIT, il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio e il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, di cui al comma 11.7, del TIT, sono stati calcolati in modo differenziato in funzione delle modalità di svolgimento del servizio di maggior tutela, sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese nell'ambito della raccolta *RAB* relativa all'anno 2011;
- i livelli delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione per le imprese che svolgono il servizio di maggior tutela in modalità integrata sono state determinate per l'anno 2012 come somma dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e del servizio di vendita relativi all'anno 2011 al netto della componente RCV_i di cui alla Tabella 5, del TIV, applicando un coefficiente di aggiornamento che riflette la variazione del costo riconosciuto tra l'anno 2011 e l'anno 2012;
- secondo quanto previsto dal comma 11.5, del TIT, ai fini della determinazione dei tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati, sono portati in detrazione dal valore lordo dell'investimento gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali, e i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08 e delle informazioni storiche disponibili alla Direzione Infrastrutture, alla data dell'1 gennaio 2013, risultano attive 140 imprese di distribuzione di energia elettrica, comprese 14 imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91;
- in relazione al terzo periodo di regolazione, il comma 16.4, del TIT 2008-2011 prevede che, con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio,

in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non siano dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.5, del medesimo TIT 2008-2011;

- per il quarto periodo di regolazione la disposizione contenuta nel comma 16.4, del TIT 2008-2011 è replicata nel comma 19.1, del TIT;
- la copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete di distribuzione necessarie per l'alimentazione dei punti di prelievo di cui, rispettivamente, al comma 16.4 del TIT 2008-2011 e del comma 19.1, del TIT viene gestita in modo implicito nei processi di determinazione tariffaria, essendo tali punti di prelievo esclusi dal novero dei punti rilevanti ai fini della fissazione dei parametri tariffari unitari;
- è stato segnalato che nell'anno 2012 a un numero rilevante di punti di prelievo in media tensione, destinati all'alimentazione di servizi ausiliari di generazione, non è ancora stato applicato il regime agevolato, come regolato dal comma 19.1, del TIT, e che, pertanto, tali punti di prelievo sono stati indicati come rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie nell'ambito delle specifiche raccolte dati predisposte dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
- in ragione di quanto indicato al punto precedente le determinazioni tariffarie relative all'anno 2013, fondate sui dati pre-consuntivi relativi ai punti di prelievo serviti nell'anno 2012, come comunicati dalle imprese, potranno portare a un sottodimensionamento dei parametri tariffari unitari, rispetto al numero dei punti di prelievo che potranno effettivamente essere serviti a titolo oneroso e quindi rientrare nel novero dei punti rilevanti ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 33.1, del TIT.

RITENUTO OPPORTUNO:

- provvedere alla determinazione e all'applicazione del correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica per le imprese distributrici A2A e ASM TERNI, che hanno presentato istanza ai sensi delle disposizioni del comma 3.2, della deliberazione 157/2012/R/EEL;
- con riferimento all'impresa distributtrice A2A, procedere comunque alla determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo che il Direttore della Direzione Infrastrutture proceda a effettuare gli opportuni approfondimenti in merito alla richiamata segnalazione del 26 marzo 2013 della medesima A2A;
- provvedere alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per gli anni 2012 e 2013;
- rinviare allo svolgimento di adeguati approfondimenti istruttori la determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1, del TIT, per gli anni 2012 e 2013 per le imprese riportate nella Tabella A, allegata al presente provvedimento;
- con riferimento alle imprese che presentano un livello unitario dei costi riconosciuti superiore ad 1,5 volte ed inferiore al doppio del valore unitario medio nazionale pubblicare le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1, del TIT, prevedendo altresì l'attivazione di verifiche, anche di tipo campionario, al fine di accertare la correttezza degli incrementi patrimoniali dichiarati;
- sospendere le determinazioni delle tariffe di riferimento in relazione alle imprese distributrici SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e

EUP – ID 3288, in attesa che venga definita univocamente la data di avvio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

- prevedere la determinazione provvisoria della tariffa di riferimento per gli anni 2012 e 2013 in relazione all'impresa SET DISTRIBUZIONE;
- in relazione al COMUNE DI BERCHIDDA, determinare il numero dei punti di prelievo per l'anno 2010, applicando il tasso di variazione dei volumi del servizio erogato a livello nazionale tra l'anno 2009, ultimo anno in relazione al quale sono disponibili i volumi di servizio e l'anno 2010;
- ai fini della fissazione del tasso di variazione dei volumi di servizio erogato a livello nazionale, da applicare in sede di aggiornamento tariffario, assumere, come livello obiettivo per l'anno 2013, i dati di preconsuntivo relativi all'anno 2012, come disposto al comma 1.1, della deliberazione 565/2012/R/EEL;
- sia opportuno, in relazione alle modalità di copertura dei costi sostenuti per l'alimentazione dei punti di prelievo di cui al comma 19.1, del TIT, prevedere che nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui al comma 33.1, del TIT sia introdotto uno specifico correttivo, idoneo a intercettare variazioni significative tra l'anno di riferimento e l'anno di applicazione delle tariffe dello *status* dei punti di prelievo destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione, in relazione ai corrispettivi dovuti per l'erogazione del servizio di distribuzione;
- ai fini di quanto indicato al punto precedente, prevedere che tali meccanismi siano definiti nell'ambito della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, di cui al comma 32.5, del TIT;
- provvedere alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.2, del TIT, per l'anno 2013;
- ai fini dell'aggiornamento delle componenti $\rho_1^{ITA,s}(\text{cot})$ $\rho_3^{ITA,s}(\text{cot})$, procedere all'aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e dei servizi di vendita calcolati per l'anno 2012, applicando i criteri previsti dal comma 11.4, del TIT;
- prevedere che i corrispettivi unitari da riconoscere a copertura dei costi di commercializzazione per le imprese che svolgono il servizio in modalità integrata, con riferimento ai punti di prelievo non serviti in maggior tutela, siano pari a quelli previsti per le società che svolgono il servizio mediante società separata

DELIBERA

Articolo 1

*Approvazione di un correttivo specifico
ai fini della determinazione degli ammortamenti*

- 1.1 Il correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica per l'impresa distributrice A2A RETI ELETTRICHE S.p.A. e per l'impresa distributrice ASM TERNI S.p.A., che hanno presentato istanza ai sensi delle disposizioni del comma 3.2 della deliberazione 157/2012/R/EEL sono rispettivamente pari a 1,731 e 1,175.

Articolo 2

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2012

- 2.1 La Tabella 2 del TIT, per l'anno 2012, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicata così come allegata al presente provvedimento.
- 2.2 La fissazione delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, relative all'anno 2012, per le imprese riportate nella Tabella A, allegata al presente provvedimento, è rinviata a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 3

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2013

- 3.1 Le Tabelle 2 e 3 del TIT, per l'anno 2013, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono pubblicate così come allegate al presente provvedimento.
- 3.2 La fissazione delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, relative all'anno 2013, per le imprese riportate nella Tabella A, allegata al presente provvedimento, è rinviata a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 luglio 2014.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di procedere
 - a) agli approfondimenti istruttori necessari ai fini della determinazione delle tariffe per le imprese distributrici riportate nella Tabella A;
 - b) ad opportuni approfondimenti in relazione alle imprese che presentano un livello unitario dei costi riconosciuti superiore ad 1,5 volte ed inferiore al doppio del valore unitario medio, al fine di accertare la correttezza degli incrementi patrimoniali dichiarati;
 - c) a verificare quanto segnalato dalla società A2A con la comunicazione 26 marzo 2013 richiamata in premessa;
- 4.2 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di procedere, nell'ambito della definizione delle modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, prevista ai sensi del comma 32.5, del TIT, all'introduzione di uno specifico correttivo, idoneo ad intercettare variazioni significative, tra l'anno di riferimento e l'anno di applicazione delle tariffe, dello *status* di punti di prelievo destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione, in relazione ai corrispettivi dovuti per l'erogazione del servizio di distribuzione.
- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni